

Verbale di Accordo

Il giorno 27 aprile 2016

tra

Poste Italiane S.p.A.

e

Delegazione Sindacale Regionale Lombardia

Premesso che

- Il giorno 12 aprile 2016 è stato sottoscritto un Accordo Nazionale in materia di trasferimenti volontari in ambito nazionale. Tale intesa conferma l'impianto già esistente finalizzato a gestire le domande di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di assegnazione.
- In particolare, il nuovo sistema definisce i processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F,E,D,C, e B e avrà validità per gli anni 2016 e 2017.
- Con riferimento al personale di livello B, l'Azienda, nell'esaminare le domande di trasferimento presentate, terrà conto delle azioni pianificate di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio.
- Il citato Accordo Nazionale ha previsto che le Parti si incontrino a livello territoriale per regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale; detti trasferimenti devono precedere gli eventuali inserimenti di risorse provenienti da altre regioni.
- Le Parti, in data odierna, si sono incontrate in base a quanto previsto dal punto 10 del richiamato accordo nazionale del 12 aprile 2016, qui integralmente richiamato per quanto non diversamente definito.

Si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo

1. A partire dal 16 maggio e fino al 28 maggio per l'anno 2016 e dal 01 marzo al 15 marzo per gli anni successivi potranno presentare domande di trasferimento volontario le risorse di livello F, E, D, C e B, assunte con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente siano in possesso dei seguenti requisiti :

- anzianità di servizio non inferiore a 6 mesi

Per il personale con il rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati alla prima e seconda alinea non saranno oggetto di riproporzionamento.

2. Ciascuna risorsa potrà formulare domanda, per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per le stesse mansioni, lo stesso regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale).
3. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate sugli appositi moduli allegati al presente accordo (allegato 1 e 2) indicando:
 - nell'ambito della mobilità intraprovinciale al massimo 3 (tre) Sedi di preferenza, diversi rispetto a quello di assegnazione, in ordine non vincolante, ubicati nella stessa Provincia di assegnazione;
 - nell'ambito della mobilità interprovinciale una sola provincia diversa da quella di attuale assegnazione del dipendente;

Poiché la mobilità intraprovinciale è propedeutica alla mobilità tra province, in caso di produzione di entrambe le domande, l'avvenuto trasferimento nell'ambito della mobilità intraprovinciale rende nulla la domanda di mobilità tra province.

4. Relativamente alle Filiali di Monza Brianza – Milano 2 Nord e Milano 5 Est, la richiesta di mobilità provinciale è da intendersi riferita all'ambito territoriale della Filiale stessa.
5. Con riferimento alle risorse con contratto di lavoro part-time si darà corso ai trasferimenti dei dipendenti solo se le relative modalità di part-time risultano compatibili con il posto eventualmente disponibile. A tal fine le modalità di part-time potranno essere appositamente e volontariamente rimodulate. Laddove non sussistano i suddetti requisiti, la risorsa non sarà presa in considerazione nella fase/tornata di riferimento. Si proseguirà, quindi, nello scorrimento della graduatoria oltrepassando il dipendente con il part-time non compatibile con il posto disponibile.
6. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa, successivamente alla data di presentazione della domanda, il dipendente verrà inserito in coda alla graduatoria relativa al nuovo regime di orario.
7. Con riferimento alle risorse che successivamente alla presentazione dell'istanza di trasferimento siano adibite a mansioni diverse, la relativa domanda per l'anno di riferimento decadrà.
8. Le domande avranno validità fino alla pubblicazione di nuovi elenchi.
9. L'Azienda darà alle OO.SS. regionali verifica semestrale circa lo scorrimento degli elenchi di trasferimento intraprovinciale e interprovinciale.
10. Le domande di trasferimento che insistono sulla medesima provincia per gli stessi settori professionali, per uguale livello inquadramentale e per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda:

A) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

a.1) Condizioni familiari		
a. 1.1.	famiglia monoparentale	punti 10
a. 1.2.	coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
a. 1.3.	ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
a. 1.4.	ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
a. 1.5.	famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	punti 5
a. 1.6.	genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto a.1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto a.1.3. e a.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto a.1.2.;
- il punteggio di cui al punto a.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, legalmente ed effettivamente separato e divorziato, che abbia ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio ed al dipendente vedovo con prole minore di anni 18;

- il punteggio di cui al punto a. 1.5. compete al dipendente componente una famiglia monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento congiunto del figlio minore di età;
- il punteggio di cui al punto a.1.1. e a. 1.5. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto a.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto a.1.6. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

B.1) anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part-time.

B.2) presenza in servizio

punti 15

- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di infortuni, congedo obbligatorio di maternità e paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata, permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla legge 300/1970) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni.

Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato come di seguito indicato:

- dal sedicesimo al ventesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 0,50 per ciascun giorno;
- dal ventunesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno.

A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i ricoveri ospedalieri, adeguatamente documentati.

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

11. Di seguito il prospetto di confluenza delle strutture secondo gli ambiti di appartenenza delle mansioni ai fini della proposizione della domanda.

TABELLA DI CONFLUENZA			
DIVISIONE DI APPARTENENZA	STRUTTURE	LIVELLO INQUADRAMENTALE	VERSO STRUTTURE
Servizi Postali	ELI / SIN	D-C	Servizi Postali
Servizi Postali	GATEWAY	D-C	Servizi Postali
Corporate	TUTTE	D-C	Mercato Privati (sportelleria)

12. Le Parti convengono che il personale affetto dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 CCNL 14/04/2011 o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate, potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1 del presente Accordo e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri individuati.

Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio" affetti da grave patologia di cui all'art. 41 CCNL 14/04/2011 o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate.

Inoltre saranno valutate dall'Azienda, indipendentemente dai requisiti di cui al punto 1, le richieste di trasferimento presentate dal personale con figli fisicamente a carico almeno del 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" dal Ministero della Salute, ai sensi del DM 28 maggio 1999 nr 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001 nr 296 e dal DM 18 maggio nr 279 certificata una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 85%

Le domande riferite alle fattispecie indicate nei 3 capoversi precedenti, potranno essere presentate anche nei periodi non inclusi nel punto 1 della presente intesa.

L'Azienda si impegna a porre particolare attenzione ai casi di dipendenti che siano vittime di reati penali accertati da provvedimento giudiziario o in corso di accertamento per i quali si determini una incompatibilità ambientale, individuando le opportune soluzioni gestionali.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 38, lett. A), Punto XIV, ultimo capoverso CCNL 14/04/2011, l'Azienda conferma che terrà conto delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle Forze Armate o di Polizia (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza)

13. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere presentate a mezzo fax al numero 0272570019 indirizzate a Risorse Umane Regionali Lombardia via Cordusio 4, 20123 Milano.

14. Le domande di trasferimento volontario, ordinate (ove ne ricorrano le condizioni) secondo i criteri citati, saranno rese pubbliche, per l'anno 2016 entro il 24 giugno, per gli anni successivi entro il 15 aprile.

15. A valle della pubblicazione, le risorse interessate potranno, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle stesse, inviare a mezzo fax numero 0272570019 osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa.

16. L'Azienda provvederà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla valutazione delle richieste e all'eventuale elaborazione degli elenchi aggiornati.

17. L'effettivo trasferimento è subordinato alla verifica delle disponibilità e delle possibilità di rilascio da parte della struttura di appartenenza ed inoltre:
della permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento; del definitivo inserimento, alla data del trasferimento, della risorsa interessata in Azienda (per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1)

Amministratore
Ufficio
Aperto


nr
[Signature]

coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010 del 18 maggio 2012 e del 21 marzo 2013 e del 30 luglio 2015.

18. Il personale che non sia più interessato al trasferimento richiesto dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla Struttura di Risorse Umane Lombardia a mezzo fax 0272570019 entro e non oltre due giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si procederà all'eliminazione dall'elenco. Il dipendente, inoltre, non potrà presentare ulteriore domanda nell'anno successivo a quello della sua rinuncia, relativamente all'ambito della mobilità richiesta.
19. Le Parti ribadiscono la scadenza al 31/12/2017 della presente intesa, facendo salve eventuali intese nazionali che dovessero intervenire producendo effetti regolatori sulla materia.
20. Le Parti concordano di effettuare una verifica entro il mese di ottobre 2016, per analizzare lo stato di avanzamento in linea con quanto condiviso in data odierna e per approfondire le tematiche emerse nel corso dell'odierno incontro anche in relazione alle specificità territoriali.

Il personale appartenente al Recapito che intenda presentare domanda di mobilità, potrà farlo esclusivamente per il CPD/CSD.

per Poste Italiane S.p.A.


Roberto Regianini

per le OO.SS.

SLC/CGIL


SLP/CISL

UIL/POSTE

FAILP/CISAL

CONFSAL/COM

UGL/COM



DOMANDA MOBILITÀ VOLONTARIA 2016 – Ambito PROVINCIALE
Accordo Regionale Azienda – OOSS del 27/04/2016

Al Responsabile RUR Lombardia
 Fax 02 72570019 20123 Milano

Cognome		Nome					
Luogo di nascita		Data di nascita					
Matricola		Data assunzione					
Nr. cell. (obbligatorio)		Livello	B	C	D	E	F

Contratto di lavoro: Full Time Part time
 Settore di appartenenza : MERCATO PRIVATI POSTA COM.NE E LOG. ALTRE STRUTTURE

Ufficio /Unità di appartenenza _____ Provincia _____

Figura Professionale _____

SEDI RICHIESTE	
•	_____
•	_____
•	_____

Condizioni familiari al 31 dicembre 2015

Coniugato/a Celibe/Nubile Vedova/a Divorziato/a Legalmente Separato/a Convivente more Uxorio con figli naturali Riconosciuti da entrambi

Coniuge o in assenza il primo figlio (indicare "C" se coniuge "F" se figlio)	
Nr. figli fino a 8 anni	
Nr. figli da 9 a 18 anni	
Genitore fiscalmente a carico (*)	

(*) Per genitore fiscalmente a carico si intende il genitore convivente che non dispone di un reddito proprio superiore ad € 2.480,51 al lordo degli oneri deducibili.

Parentela	Nominativo	Data di nascita	Fiscalmente a carico (SI/NO) (da compilarsi solo per i genitori)

Famiglia monoparentale (affidamento congiunto) Famiglia monoparentale (affidamento esclusivo)

Si rammenta che per famiglia monoparentale si intende:
 - Unico genitore cha ha riconosciuto il/i figlio/i nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ.
 - Unico genitore che ha adottato il/i figlio/i nei modi consentiti dalla legge
 - Divorziato o legalmente separato con affidamento del/dei figlio/i
 - Vedovo/a con prole

- Il/la sottoscritto/a dichiara di essere affetto da una delle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)
- Il/la sottoscritto/a dichiara la presenza nell'ambito del proprio nucleo familiare di figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio" affetti da patologia di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)
- Il/la sottoscritto/a dichiara la presenza di figli, fiscalmente a carico almeno al 50% per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" Ministero Salute - DM 28/5/1999 n. 329 e succ. modifiche – certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 85 % (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso, alla data del 31 dicembre 2015, dei requisiti di cui sopra.

Il/la sottoscritto/a è informato che il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle domande di trasferimento volontario come previsto dell'accordo sindacale del 27/04/2016 e, pertanto, autorizza il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30/06/03 n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", anche in relazione alla possibile pubblicazione dei dati comuni negli elenchi di cui all'accordo sindacale citato.

Data _____ Firma del richiedente _____

